

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - in genere - pubblico impiego privatizzato - contestazione dell'addebito - specificità - requisiti - diritto di accesso agli atti - sufficienza - esclusione - ragioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23771 del 01/10/2018

>>> In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23771 del 01/10/2018